



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI



Consiglio regionale
della Calabria



DELIBERA N. 5/DEF.

**F. / FASTWEB SPA
(GU14/646631/2023)**

Corecom Calabria

IL COMITATO nella riunione del 22/02/2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto il 14 dicembre 2022, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Co.Re.Com Calabria, in data 14- 21 febbraio 2023;



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI



*Consiglio regionale
della Calabria*



VISTA l'istanza della Sig.ra F. del 23/11/2023 acquisita con protocollo n. 0301983 del 23/11/2023;

VISTI gli atti del procedimento.

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

La Sig.ra F., n.q. di l.r. dell'omonima ditta individuale, nell'istanza presentata in data 23.11.2023 sostiene: 1) Di aver sottoscritto proposta di abbonamento con il gestore Fastweb; 2) Di aver esercitato il diritto di ripensamento nel termine di legge di giorni 14 con rientro verso il gestore Tim; 3) Che Fastweb ha addebitato i costi di disattivazione. Per quanto precede: chiede "lo storno integrale della fattura afferente i suddetti costi di disattivazione"; quantifica i rimborsi/indennizzi richiesti in 400.00 €

2. La posizione dell'operatore

Fastweb s.p.a., nella memoria difensiva presentata in data 10.1.2024, e perciò entro il termine di cui all'art. 16, comma 2, del Regolamento di procedura, conferma che la l.r. della ditta individuale F. ha sottoscritto una proposta di abbonamento con detto operatore (allegata), specificando la data della firma: 6 maggio 2019; rileva che:

1) contrariamente a quanto riferito da parte istante, "non risulta alcun recesso" entro 14 giorni da tale data; 2) la lettera di recesso depositata dalla stessa parte istante all'interno del fascicolo documentale riporta la data "del 29 marzo 2023 quindi successiva di ben 4 anni" rispetto alla sottoscrizione del contratto. Per quanto precede, e anche in virtù del fatto che la parte istante "ha regolarmente usufruito dei servizi Fastweb in piena efficienza e funzionalità, senza alcuna contestazione, e come chiaramente provato dall'abbondante e regolare traffico telefonico in uscita presente su tutte le fatture", ribadisce la correttezza e la legittimità della fattura della quale la proponente chiede lo storno integrale, e reclama perciò il rigetto integrale dell'istanza.

3. Motivazione della decisione

Molto sinteticamente, giacché la controversia appare di semplicissima soluzione, si rileva dalla documentazione allegata dalle parti che il diritto di ripensamento è stato esercitato ben oltre i 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto: questo riporta la data del 6 maggio 2019, mentre la missiva inviata per recedere quella del 29 marzo 2023. Per quanto precede, la domanda proposta dalla parte istante non può essere accolta e si propone il rigetto integrale della stessa.

Per tutto quanto sopra:



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI



Consiglio regionale
della Calabria



PRESO ATTO della proposta di decisione del Dirigente del Co.Re.Com., Dott. Maurizio Priolo, resa ai sensi dell'art.20 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di cui alla Delibera n. 203/18 CONS, del 24 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni;

UDITO il Presidente, nell'odierna seduta, il Comitato all'unanimità

DELIBERA

Articolo 1

1. Il rigetto integrale dell'istanza presentata dalla Sig.ra F. nei confronti di Fastweb SPA;
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, ai sensi dell'art.20, comma 5, del citato Regolamento;

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso;

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità e del Co.re.com.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.

Reggio Calabria, 22 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Avv. Fulvio Scarpino

Firmato digitalmente da

Fulvio Scarpino

CN = Fulvio
Scarpino
C = IT